

Sussidiarietà e prospettive di intervento della contrattazione collettiva

di Stefano Salvato e Lavinia Serrani

Lo scorso 26 febbraio, secondo un copione già letto, è stata sottoscritta separatamente da Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – senza dunque la firma della Filcams-Cgil – l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del terziario (in *Boll. spec. Adapt*, 6 aprile 2011, n. 17). È stata questa l'occasione – persa da alcuni – per compiere un passo in avanti nel processo di valorizzazione della bilateralità e del sistema di welfare negoziale.

Lo spirito che ha animato Confcommercio, Cisl e Uil nella individuazione di una soluzione comune va ricercato nella consapevolezza che la bilateralità rappresenta la forma irrinunciabile nella quale dovrà tradursi un sistema moderno e competitivo di sussidiarietà, che mira ad estendere le tutele sociali a una sempre più ampia platea di soggetti beneficiari.

È avvertita da tutti la necessità di rendere effettivo il rinnovamento dell'attuale sistema sociale caratterizzato da sprechi e squilibri, resi ancora più gravosi dalla scarsità delle risorse pubbliche disponibili.

Le previsioni normative, anche quelle contenute nella più recente legislazione di sostegno, non sono però da sole sufficienti a fare breccia in un modello culturale di stato sociale (al collasso), secondo cui le prestazioni “universalistiche” possono essere garantite soltanto dall'alto.

È necessario, quindi, che le parti sociali *in primis*, attraverso gli strumenti della bilateralità, trovino la forza e l'ambizione di tale imprescindibile cambiamento.

In tale prospettiva, rappresenta un imperativo il coinvolgimento diretto di soggetti e gruppi intermedi in grado di offrire, in termini di complementarità, livelli aggiuntivi di solidarietà.

Gli enti bilaterali rappresentano il modello più evoluto di welfare contrattuale in grado di conciliare solidarietà e sussidiarietà, nella duplice direzione del mantenimento del modello pubblico e dell'apertura a pratiche mutualistiche.

Con essi, le parti sociali garantiscono da sempre, attraverso meccanismi di mutualità, forme di protezione e di tutele nei confronti dei prestatori di lavoro non altrimenti surrogabili dal nostro sistema di protezione sociale.

Si tratta così di dar vita a nuovi schemi assicurativi – fondati essenzialmente sull'integrazione tra azione pubblica e azione privata – che prevedano il coinvolgimento diretto del privato sociale per l'erogazione di quote aggiuntive di prestazioni e di tutele (dal *welfare state* al *welfare community*). Con tale accordo, le parti firmatarie – dopo aver ribadito l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e l'obiettivo di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo – espressamente accolgono l'impostazione adottata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la recente circolare n. 43/2010, secondo cui le tutele erogate dagli enti bilaterali, come descritte nell'accordo, formano parte integrante del trattamento economico/normativo previsto dal Ccnl, da riconoscersi, dunque, a tutti i lavoratori del settore, vale a dire, anche a quelli che prestano la propria attività al servizio di imprese non aderenti al sistema associativo del terziario, distribuzione e servizi.

Con l'art. 21 dell'accordo, rubricato *Finanziamento Enti Bilaterali territoriali*, le parti hanno regolamentato con esattezza il capitolo dei finanziamenti e cioè del contributo da versare da parte delle imprese e dei datori di lavoro in favore dell'ente bilaterale territoriale, che è stabilito nella

misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Inoltre, e ciò nel pieno rispetto della libertà sindacale negativa costituzionalmente tutelata, l'azienda che ometta di versare le quote contributive all'ente bilaterale sarà tenuta a corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione (e.d.r.) che – a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo – verrà calcolato sullo 0,30% di paga base e contingenza.

Come già avvenuto nel settore artigiano che su questo terreno ha fatto da apripista, si è dunque riconosciuto che le prestazioni offerte dall'ente bilaterale di riferimento rappresentano un diritto contrattuale del lavoratore. Una volta quantificato tale diritto in termini economici, l'iscrizione all'ente bilaterale si configura come una delle modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, pur rimanendo libero di non aderire alla bilateralità, non potrà però esimersi dal versare direttamente al lavoratore l'importo stabilito nella contrattazione collettiva, in quanto diritto contrattuale di natura retributiva spettante a ciascun prestatore di lavoro. Tale meccanismo ha l'indiscutibile pregio di non condizionare il diritto alla prestazione del singolo lavoratore alla contribuzione all'ente bilaterale. Se così fosse, infatti, si configurerebbe una ingiustificata ed irragionevole difformità di trattamento nei confronti di quei lavoratori, i cui datori non sopportano il costo della contribuzione all'ente.

Tale soluzione rappresenta l'approdo di quella linea di rilancio della bilateralità che aveva già ottenuto concretezza con la sottoscrizione dell'accordo del 10 dicembre 2009 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulla *Governance* e sui criteri di funzionamento di enti, organismi, istituti e fondi bilaterali del terziario, per la ottimizzazione della loro gestione e per la creazione di un valido sistema di servizi ai lavoratori e alle imprese. Non a caso, quello del terziario, rispetto ad altri settori, rappresenta uno degli ambiti produttivi in cui lo sviluppo e la valorizzazione degli enti bilaterali hanno conseguito un grado strutturato e diffuso di avanzamento, attraverso la previsione di una rete integrata di organismi, diversamente collocati geograficamente, e l'attribuzione di prerogative finalizzate a intercettare le istanze provenienti dal nuovo mercato del lavoro.

Stefano Salvato

Avvocato del foro di Roma
Collaboratore Adapt-CSMB

Lavinia Serrani

Scuola internazionale di Dottorato
in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo